



**ATER Provincia di Roma**  
**Via Ammiraglio Ruggero di Lauria, 28**  
**00192 - ROMA**  
**C.F. 07756461005**

**Lotto Unico**  
**Capitolato di Polizza di Assicurazione**  
**Globale Fabbricati e RCTO**

## Definizioni comuni

<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ATTIVITA'</b>	Quella svolta dall'ATER della provincia di Roma per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
<b>BROKER</b>	La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta più semplicemente Broker).
<b>CONTRAENTE</b>	La persona giuridica che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, nel caso di specie l'Ater della Provincia di Roma.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico del l'Assicurato.
<b>INDENNIZZO/ RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>POLIZZA/ CAPITOLATO</b>	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del'Assicurato.
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETA'</b>	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.

## Definizioni di settore

<b>ALLAGAMENTO</b>	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da Inondazioni e/o Alluvioni.
<b>BANG SONICO</b>	Onde acustiche provocate da aeromobili nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.
<b>ESPLOSIONE</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
<b>FENOMENO ELETTRICO</b>	L'alterazione che, per effetto di variazioni di correnti, sovratensioni, scariche, corto circuito, arco voltaico, ecc. si manifesta sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc. negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili.
<b>IMPLOSIONE</b>	Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
<b>INCENDIO</b>	Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di focolare appropriato, combustione che può autoestendersi e propagarsi.
<b>INONDAZIONI E/O ALLUVIONI</b>	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
<b>MALATTIA TRASMISSIBILE</b>	Qualunque malattia infettiva, compresi virus, batteri, microorganismi e/o agenti patogeni che effettivamente o presumibilmente provocano o sono in grado di provocare un malessere fisico, un malanno o una malattia.
<b>PARTITA DI POLIZZA</b>	Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
<b>PATRIMONIO IMMOBILIARE/ FABBRICATI</b>	<p>L'intera costruzione edile (fabbricato) di cui abbia disponibilità a qualunque titolo (quali, ad esempio, proprietà, uso, gestione) o la parte di essa (quale, ad esempio, ufficio, magazzino, negozio, appartamento), con tutte le parti e opere murarie e di finitura, esterne ed interne, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, acquedotti, reti fognarie e di canalizzazione in genere, gli impianti idrici, igienici, impianti elettrici ed elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti fissi di telecontrollo, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione, le antenne fisse relative ad impianti centralizzati radiotelevisivi; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, compresi impianti fotovoltaici, pannelli solari e/o termici, gli affreschi o le statue non aventi valore artistico; le tappezzerie, le tinteggiature, parquet e moquettes. Sono comprese le pertinenze, anche se separate, del fabbricato assicurato quali: cantine, soffitte, boxes, tettoie, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, muri di cinta, recinzioni, cancelli e altre cose fisse destinate, in modo durevole, a servizio o ad ornamento del fabbricato assicurato, opere di pavimentazione all'aperto, cortili, viali interni, strade private e simili, le aree di parcheggio e le fognature ed illuminazioni esterne, parchi, giardini purché realizzati nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Sono, inoltre, comprese le centrali termiche di proprietà della Contraente ancorché non al diretto servizio dei Beni Immobili assicurati.</p> <p>Resta escluso il solo valore dell'area su cui sorgono i predetti Beni Immobili.</p>

<p><b>PATRIMONIO MOBILIARE/CONTENUTO</b></p>	<p>Tutto quanto possa considerarsi per natura mobile, di proprietà del Contraente e/o in uso a qualsiasi titolo, nonché le cose dei dipendenti, ospiti, terzi in genere, che abbia in uso, affitto o assuma in custodia o sia tenuta all'assicurazione e comunque tutto quanto non espressamente attribuibile ai Fabbricati come sopra definiti.</p> <p>Sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: mobilio, arredamento in genere delle portinerie e degli ingressi, macchinari ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, apparecchiature elettroniche, macchine per ufficio, sistema elettronico di elaborazione dati, personal computers, stampanti, server di rete, comprese tutte le macchine e apparecchiatura ad esso collegate, apparecchi audiofonovisivi, di riproduzione, comunicazione, trasmissione, misurazione, impianti antintrusione, rilevatori di dati in genere, centralini, fotocopiatrici, rilevatori d'ingresso e/o uscita dipendenti, registratori di cassa, telefax, telex, e altre apparecchiature elettroniche in genere, comprese loro parti accessorie e quant'altro, anche se non espressamente specificato, necessario all'Assicurato per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti, fatta eccezione per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i beni non rientranti nella definizione "Patrimonio immobiliare/Fabbricato",</li> <li>• i veicoli in genere iscritti al P.R.A.;</li> <li>• i valori (titoli di credito, denaro, valori bollati), oggetti di metallo prezioso e pietre preziose.</li> </ul> <p>Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.</p>
<p><b>PRIMO RISCHIO ASSOLUTO</b></p>	<p>La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.</p>
<p><b>SCOPPIO</b></p>	<p>Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuti ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.</p>
<p><b>UBICAZIONE</b></p>	<p>Qualsiasi luogo ove si svolga un'attività del contraente o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, il complesso dei beni costituenti il patrimonio immobiliare e mobiliare del Contraente per i quali esista un interesse assicurabile o un obbligo di assicurazione. Per l'identificazione, l'ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di fare riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti del Contraente.</p>

## Descrizione attività e caratteristiche del rischio

Con il provvedimento legislativo n. 30 del 3 Settembre 2002, la Regione Lazio ha provveduto a trasformare gli IACP in Enti Pubblici Economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, costituendo le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, denominate ATER. L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma (ATER Provincia di Roma), è un Ente Pubblico di natura economica che sostituisce l'ex Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma, per gli immobili siti nel territorio della Provincia di Roma, escluso il comprensorio di Civitavecchia.

L'Azienda ha il ruolo di operatore pubblico dell'edilizia e di gestore del patrimonio pubblico affidatole, quale Ente strumentale della Regione Lazio, e di supporto agli Enti Locali e ad altri soggetti pubblici per le politiche abitative.

Con la copertura assicurativa sono assicurati tutti i beni immobili e mobili, come definiti in polizza, dell'Azienda ovunque ubicati nell'ambito della Provincia e del Comune di Roma.

Per i beni che venissero ad entrare nella proprietà, nel possesso, godimento uso o disponibilità della contraente dopo l'emissione della copertura assicurativa, la garanzia decorrerà automaticamente dalla data del titolo relativo, o comunque, da quello della consegna, se posteriore alla precedente; varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in uso a qualsiasi titolo.

Si precisa inoltre che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni i fabbricati in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

Il contraente è pertanto esonerato dalla dichiarazione delle ubicazioni assicurate e del valore dei relativi beni assicurati, di eventuali vicinanze pericolose, nonché della successiva comunicazione di variazione, salvo quanto previsto all'Articolo 2.4 - Copertura automatica nuovi enti - Regolazione del premio, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso della Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.

### DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La copertura assicurativa salvaguarda l'intero patrimonio immobiliare del Contraente ovunque ubicato nell'ambito della Provincia di ROMA e del Comune di ROMA, vale a dire fabbricati e immobili o porzione di essi ed aree di pertinenza e/o al servizio e/o uso ai fabbricati:

- a) di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità del Contraente;
- b) amministrati e/o gestiti dal Contraente anche in presenza di quote millesimali detenute a qualsiasi titolo da terzi.

È altresì assicurato il contenuto - ovunque dislocato - di proprietà, in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità o per il quale l'Assicurato abbia un interesse ad assicurarlo, anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi:

- c) nell'ambito degli immobili di cui alla lettera a) che precede, anche nel sottotetto di edifici e tettoie, o all'aperto se per naturale destinazione;
- d) presso terzi e/o dipendenti.

# **Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale**

## **Art. 1.1 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio, della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti in Coassicurazione (se esistente) e del trattamento dei dati personali.

## **Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

## **Art. 1.3 – Variazione del rischio**

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

#### **Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali**

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 36/2023, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 60 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

#### **Art. 1.5 – Clausola di Recesso**

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 60 giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo di 180 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

#### **Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comparto.

Agli effetti di quanto precede, si prende atto che per data di pagamento si intende il giorno in cui la Contraente comunica, per iscritto alla Società, a mezzo raccomandata o PEC o e-mail, l'avvenuta ricezione da parte della propria Unità Operativa Economico-Finanziaria degli estremi dell'atto con il quale conferisce l'ordinativo di pagamento.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per

la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza.

#### **Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvalsesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

#### **Art. 1.8 - Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione ha la durata di anni due dalle ore 24,00 del 30.04.2024 alle ore 24,00 del 30.04.2026 con frazionamento trimestrale e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti.

#### **Art. 1.9 – Legittimazione**

La Società da e prende atto che:

- la copertura assicurativa viene stipulata dalla Contraente anche a favore degli Assicurati con il loro consenso, che si intende e si riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato;
- la Contraente adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende e si riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

#### **Art. 1.10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 1.11 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### **Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 1.13 - Coassicurazione e delega**

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente

nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

#### **Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente Polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente Polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente Polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.

Il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente dovrà comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture a tutti gli assicuratori.

#### **Art. 1.15 - Clausola broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono irrevocabilmente alla GBSAPRI SpA il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.6 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse ed il Broker incaricato. In mancanza di tali accordi di libera collaborazione, l'opera del Broker verrà remunerata dalla Società secondo la media delle commissioni di mercato riconosciuta al Broker. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del D. Lgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

#### **Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità, e ad ogni richiesta del Contraente e/o Broker entro i 15 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- causa del sinistro/garanzia interessata;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  - a) sinistro agli atti, senza seguito;
  - b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
  - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € \_\_\_\_\_.]:

La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Broker ed entro e non oltre 15 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al primo comma.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

#### **Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro, che dovrà essere trasmesso direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al Broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### **Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati di seguito:

<b>Partita</b>	<b>Somma assicurata/Retribuzioni</b>	<b>Tasso lordo</b>	<b>Premio annuo lordo</b>
Fabbricati	€ 856.410.931,52 a Valore Intero	..... %°	Euro .....
Patrimonio mobiliare	€ 50.000,00 a P.R.A.	..... %°	Euro .....
RCT/O	Retribuzioni annue lorde anno fiscale 2023: € 4.962.681,48	..... %°	Euro ..... (flat)

Relativamente alla Sezione I – Incendio e rischi accessori, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i premi unitari sopra indicati con le modalità di cui all'Art. 2.4 - Copertura automatica nuovi enti – Regolazione del premio.

#### **Art. 1.19 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 1.20 - Efficacia temporale della garanzia**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

#### **Art. 1.21 – Validità territoriale**

L'Assicurazione vale per il territorio italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

#### **Art. 1.22 – Assicurazione per conto di chi spetta**

La copertura assicurativa è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennizzo che, a norma di quanto sopra, sarà stato liquidato in contraddittorio non potrà essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla copertura assicurativa, a ciascun avente diritto.

#### **Art. 1.23 – Modifiche e trasformazioni**

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. Il Contraente è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

#### **Art. 1.24 – Rinuncia alla rivalsa**

La Società non rinuncia al diritto alla rivalsa, spettate ai sensi dell'Art. 1916 C.C., nei confronti dei responsabili in genere, a meno che la Contraente/Assicurato non si opponga all'esercizio del diritto stesso.

#### **Art. 1.25 – Interpretazione delle norme**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 1.26 – Trasformazione e/o cambiamento di denominazione o ragione sociale della contraente**

Nei casi di trasformazione, variazione e/o cambiamento della denominazione o della ragione sociale, la copertura assicurativa continua ad avere effetto con la nuova Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nel caso di scioglimento o di messa in liquidazione della Contraente, la copertura assicurativa continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra riportate devono essere comunicate dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale, nei 30 (trenta) giorni successivi, ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni; in tale caso la Società è tenuta al rimborso alla Contraente del rateo di premio imponibile (esclusa imposta governativa) pagato e non goduto, conguagliato con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente in base all'articolo "Regolazione dei premi".

#### **Art. 1.27 – Tracciabilità Flussi Finanziari**

---

Le Parti:

- la Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

#### **Art. 1.28 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)**

---

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

#### **Art. 1.29 – Trattamento dati**

---

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## **Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare**

### **SEZIONE I - Incendio e rischi accessori**

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le disposizioni legislative in materia, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

#### **Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali, diretti e/o consequenziali causati alle cose assicurate, descritte in polizza, anche per fatti conseguenti a colpa grave del Contraente/Assicurato nonché dolo o colpa grave delle persone delle quali lo stesso debba rispondere, da:

- incendio, implosione, autocombustione;
- fulmine;
- esplosione, e scoppio, non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di corpi volanti, corpi orbitanti, aeromobili - anche non pilotati - veicoli spaziali, satelliti artificiali, caduta di meteoriti, scorie, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi - in ogni caso - ordigni esplosivi.
- da incendio provocato da veicoli di terzi fermi o in sosta non coperti da altra assicurazione;
- Bang sonico determinato dal superamento da parte di aeromobili del muro del suono;
- urto di veicoli e/o carri ferroviari;
- danni causati dal rigurgito di fognature e altri sistemi di scarico facenti parte degli impianti di pertinenza dei fabbricati assicurati.
- rovina di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì:

- le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza - anche se considerati "tossici o nocivi" o "rifiuti speciali" - inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- le spese sostenute per rimuovere, trasportare, e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
- le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, professionisti in genere, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate.

#### **Si intende assicurato:**

L'intero patrimonio immobiliare del Contraente, ovunque ubicato nell'ambito della provincia di ROMA e del Comune di ROMA, vale a dire **Fabbricati o porzioni di essi ed aree di pertinenza e/o al servizio e/o uso ai Fabbricati:**

- a) di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità del Contraente;
- b) amministrati e/o gestiti dal Contraente anche in presenza di quote millesimali detenute a qualsiasi titolo da terzi.

Limitatamente ad appartamenti e/o porzioni di immobili di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, ma la cui amministrazione e/o gestione venga esercitata da terzi e quindi la Contraente non sia competente per le coperture assicurative, la copertura assicurativa opera:

- c) come “Globale Abitazione” senza esclusione di qualsiasi danno verificatosi alle parti comuni;
- d) a secondo rischio (per differenza di condizioni e/o di limiti) rispetto alla polizza eventualmente sottoscritta dall’amministratore in carica;
- e) a primo rischio in caso di inefficacia, inoperatività o inesistenza della polizza sottoscritta dall’amministratore in carica.

È altresì assicurato il **Contenuto** – ovunque dislocato – di proprietà, in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità o per il quale l’Assicurato abbia un interesse ad assicurarlo, anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi:

- f) nell’ambito degli immobili di cui al punto a) che precede, anche nel sottotetto di edifici e tettoie, o all’aperto se per naturale destinazione;
- g) presso terzi e/o dipendenti

Per i beni che venissero ad entrare nella proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l’emissione della copertura assicurativa, la garanzia decorrerà automaticamente dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna se anteriore alla precedente, senza obbligo per il Contraente di darne avviso anticipato alla Società, ai sensi di quanto previsto all’Art. 2.4 - Copertura automatica nuovi enti - Regolazione del premio

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo o, comunque, da quello della consegna, se posteriore alla precedente; varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in uso a qualsiasi titolo.

Si precisa inoltre che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Controparte consegni i fabbricati in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

Il Contraente è pertanto esonerato dalla dichiarazione delle ubicazioni assicurate e del valore dei relativi beni immobili assicurati, di eventuali vicinanze pericolose, nonché della successiva comunicazione di qualsiasi variazione, salvo quanto previsto al successivo Art. 2.4, resta inteso che per l’individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente. risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso della Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.

## **Art. 2.2 - Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto sia di fatto, salvo che il Contraente o Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente /Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. materiali e diretti agli enti assicurati da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere atti vandalici o dolosi, eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio;
- d. causati con dolo dell’Assicurato, del Contraente, del Rappresentante Legale;
- e. causati da inquinamento in genere e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo salvo che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- f. agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
- h. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, tranne quanto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
- i. dovuti a maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamenti, cedimenti, smottamenti, valanghe, slavine, frane;

- j. derivanti da virus informatici, da perdita, alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/ o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da Cyber Crime/ Hackeraggio.
- k. l'Assicurazione non comprende i danni relativi a o causati, derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente, Malattie trasmissibili.

#### **Art. 2.3- Criteri di Determinazione delle Somme Assicurate alla SEZIONE I – Congruità**

Il capitale globale dichiarato è stato determinato in base ai seguenti criteri:

1. totale metri quadri (somma dei mq. di ogni piano) moltiplicato per il valore medio per metro quadro; quest'ultimo è dato dal costo medio per mq per la ricostruzione a nuovo dei beni immobili, sommato al costo di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei beni mobili mediamente esistente per mq.
2. mq. complessivi euro/mq. di valore a nuovo.

La Società espressamente conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati, calcolati come sopra riportato.

#### **Art. 2.4 - Copertura automatica nuovi enti - Regolazione del premio somme assicurate a Valore intero**

1. Il Contraente dichiara che il capitale globale assicurato con la copertura assicurativa comprende il valore della totalità dei Beni Immobili e Mobili su cui ha un interesse assicurativo.
2. La Società - in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non applicherà, qualunque sia il valore dei beni assicurati che risulterà al momento del sinistro, la regola proporzionale di cui all'Articolo 3.11.
3. I capitali assicurati indicati in via preventiva saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa, o minor periodo assicurativo, per gli importi che risulteranno in aumento alla data di scadenza del periodo stesso, fino ad un massimo del 30% delle rispettive somme assicurate, oppure in diminuzione.
4. La Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 30%.
  - a) risultanti da rivalutazione del costo medio per mq. (somma dei costi di ricostruzione e di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei beni immobili e mobili) dichiarato all'inizio del periodo di assicurazione, dovuta ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
  - b) derivanti da aumento dei mq. complessivi dovuto ad introduzione in garanzia, senza peraltro alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente, di beni comunque acquisiti nel corso del periodo di assicurazione, compresi quelli trasferiti ope legis;
5. Eventuali aumenti eccedenti il 30% saranno oggetto di specifica pattuizione tra le Parti (fermi i tassi di premio indicati in polizza).
6. Entro 120 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o minor periodo assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker:
  - o atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso calcolato sul 50% dei tassi indicati all'Art. 1.18 – Elementi per il calcolo del premio applicati alle singole partite;
  - o atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso calcolato sui tassi indicati all'Art. 1.18 – Elementi per il calcolo del premio sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate, salvo diversa dichiarazione del Contraente.
7. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D. Lgs. 192/2012 per il citato periodo di comporta.
8. Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

9. Dopodiché in caso di inadempimento, a seguito dell'ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

## **Art. 3 - Condizioni particolari**

### **SEZIONE I Incendio e rischi accessori**

#### **(sempre operanti)**

#### **Art 3.1 – Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro**

La Società, in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno, senza applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, indennizza fino alla concorrenza dell'ulteriore importo per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino luogo di scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.

Sono comprese le spese sostenute per la bonifica, decontaminazione e/o decorticazione degli enti assicurati e di terreni, altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

#### **Art. 3.2 - - Spese per rimuovere i beni mobili non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati**

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del contenuto danneggiato, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, dell'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

#### **Art. 3.3 - Parificazione ai danni da incendio**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente, dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione

#### **Art. 3.4 - Esplosioni e scoppi esterni**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause dipendenti e non dalle attività dichiarate in polizza.

#### **Art 3.5 – Implosione**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

#### **Art 3.6 – Caduta di aeromobili e/o corpi volanti**

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

#### **Art. 3.7 - Onda sonora (Bang sonico)**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

### **Art 3.8 – Urto Veicoli e/o carri ferroviari**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato.

### **Art 3.9 – Danni consequenziali**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

### **Art. 3.10 - Fumo**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

### **Art. 3.11 - Deroga alla proporzionale**

Se dalle stime fatte a termini di polizza risulta che i valori dei beni assicurati eccedevano, al momento del sinistro, le somme effettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

A parziale deroga di quanto previsto al comma che precede, si conviene che nell'applicazione della prevista regola proporzionale non si tenga conto dell'eventuale maggiore esistenza, sempre che questa si mantenga entro il limite del 20% della somma assicurata ad ogni singola partita.

Se detto limite del 20% risultasse superato, si applicherà il disposto del primo comma sull'eccedenza del predetto 20%.

### **Art. 3.12 - Rovina di ascensori**

La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura di congegni, compresi danneggiamenti all'impianto-

### **Art 3.13 – Acqua condotta**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a. dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b. dei danni derivati da gelo;
- c. dei danni provocati da colaggi rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.14 – Rigurgiti acque di scarico**

La copertura è estesa al risarcimento dei danni materiali e diretti alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fognature verificatosi all'interno dei fabbricati.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.15 – Intasamento di gronde e pluviali**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.16 – Acqua piovana**

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro patrimonio mobiliare/contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni alle merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.17 – Dispersione di liquidi**

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi.

La Società non risponde dei danni:

- a. verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- b. a cose poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento o del suolo.

La Società non risponde inoltre:

- c. del danno inerente la perdita materiale del liquido.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.18 – Spese di ricerca e riparazione guasti**

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento o di estinzione pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza:

- a. le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b. le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.19 – Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro**

---

La Società risarcisce i danni materiali e diretti a vetri, lastre di cristallo, specchi ed insegne pertinenti ai fabbricati assicurati dovuti a:

1. rottura accidentale
2. rottura conseguente ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Sono esclusi i danni:

- avvenuti in occasione di rimozioni, traslochi e lavori di straordinaria manutenzione;
- dovuti a vizio di costruzione, a rigature, segnature, screpolature e scheggiature.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 C.C. nei limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.20 – Fenomeno elettrico**

---

La Società si obbliga a risarcire i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.21 – Ricovero automezzi**

---

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

### **Art 3.22 – Eventi atmosferici**

---

La Società risponde dei danni:

- I materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, forza del vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
- II di bagnamento che si verificasse all'interno dei fabbricati ed al loro patrimonio mobiliare/contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);
  - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, gelo, sovraccarico da neve, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.

b. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesione subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.23 – Grandine su fragili**

---

Fermo quanto disposto al precedente Art. 3.22 - "Eventi atmosferici" e a parziale modifica dello stesso la Società risponde dei danni causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento, amianto o di fibrocemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.24 – Neve, ghiaccio, gelo**

---

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a. crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b. caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c. infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d. gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio di fabbricati descritti in polizza, purché l'impianto di riscaldamento al servizio degli stessi non sia stato disabilitato per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni agli enti assicurati, se i Fabbricati non sono conformi ad eventuali norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione.

Agli effetti della presente clausola, la Società non risarcirà i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- ai capannoni presso statici;
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.25 – Eventi socio-politici**

---

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi.
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni conseguenti e/o in connessione ad eventi sociopolitici:

- a. di inondazione o frana;
- b. di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g. di terrorismo e sabotaggio organizzato, salvo quanto successivamente previsto.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.26 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

---

La Società risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società, limitatamente alle garanzie previste dalla presente clausola, non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto,
- frana, cedimento o smottamento del terreno,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione,
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- ad enti all'aperto, a eccezione di macchinari fissi per destinazione;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
- a cose mobili all'aperto;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.27 – Franamento, Cedimento, smottamento**

---

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in occasione di franamento, cedimento o smottamento del terreno

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

#### **Art 3.28 – Conduttori esterni alle cose assicurate**

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati agli enti assicurati e ai costi di scavo, sterro, puntellature, murature, intonaco, pavimentazione e simili; sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.

#### **Art 3.29 – Terremoto**

La Società risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali compresi quelli di incendio esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo fenomeno tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da esplosione, emanazione di calore, o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

#### **Art 3.30 – Terrorismo e sabotaggio organizzato**

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente clausola:

1. per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
2. per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

#### **Art 3.31 – Perdita pigioni**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al ripristino e fino alla concorrenza per singola unità immobiliare dell'ammontare della pigione di un anno.

Per i locali occupati dall'assicurato, tali danni sono risarciti forfetariamente, maggiorando del 25% (venticinque per cento) l'indennizzo dovuto per le cose assicurate. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e nel limite di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro.

### **Art 3.32 – Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche**

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione o ripristino, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

### **Art 3.33 – Spese di collaudo**

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati interessati dal sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se apparentemente non lesi.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.34 – Maggiori costi**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza – entro il limite per sinistro indicato in polizza:

- A) i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato.
- B) gli ulteriori costi di carattere non continuativo ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione dell'esercizio, in aggiunta a quelli indennizzabili al punto A).

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione di franchigia e/o scoperto.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei 12 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza, dell'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

### **Art 3.35 – Ricostruzione archivi**

La società risponde senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuto per la ricostruzione degli archivi cartacei.

È escluso qualsiasi riferimento a valori d'affezione, artistico o scientifico.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.36 – Guasti per reati contro il patrimonio - furto fissi ed infissi**

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione o riparazione di fissi, infissi, citofoni/videocitofoni, e impianti di allarme asportati o danneggiati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ancorché il reato perpetrato e/o tentato abbia ad oggetto l'asportazione di beni non di

proprietà e/o nella disponibilità del Contraente. La Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti dagli enti assicurati in occasione di furto e rapina.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia fissa di € 1.000,00 (mille/00).

La garanzia è, altresì, estesa al furto di fissi ed infissi stabilmente installati nel fabbricato assicurato.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella riepilogativa dei Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

### **Art 3.37 – Fabbricati in comproprietà o in condominio**

---

Qualora il fabbricato assicurato costituisca la porzione di un fabbricato in condominio, l'Assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di costituenti proprietà comune.

### **Art 3.37 – Dolo e colpa grave**

---

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi, inclusi coloro che occupano a qualsiasi titolo i beni assicurati.

### **Art 3.38 – Ricorso terzi**

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, compresi a locatari e conduttori, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

### **Art 3.39 – Sostanze infiammabili e merci speciali**

---

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione alla attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate: sostanze infiammabili, materiali combustibili di qualunque genere, merci speciali, gas nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

## **Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri**

### **SEZIONE I - Incendio e rischi accessori**

#### **Art. 4.1 - Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso alla Società, per il tramite del Broker, entro 60 (sessanta) da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza a parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

L'Assicurato deve altresì:

1. per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
2. conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
3. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire o, in luogo, dichiarazioni testimoniali.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

#### **Art. 4.2 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Si conviene tra le parti che, in caso di danno totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

**a) In caso di distruzione:**

- I. per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- II. per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

**b) In caso di danno parziale:**

- I. Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
- b. In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a tre volte il relativo valore determinato in base allo stato d'uso.

- c. Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, etc. (Contenuto), resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d. La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e. Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili ai sensi del presente articolo, nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- f. Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
- g. Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- h. Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- i. Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e dei beni immobili, l'Assicurato dovrà rispettare le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi e fino alla concorrenza, dell'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo sotto la voce "Oneri di ricostruzione in zone sismiche", restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

#### **Art. 4.3 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:

- b. fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà, salvo quanto previsto all'art. 4.19 "Onorari dei periti/architetti, ingegneri e consulenti".

#### **Art. 4.4 - Mandato dei Periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state

comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all'articolo 4.1 "Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro";

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente Art. 4.3, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

#### **Art. 4.5 - Esagerazione dolosa del danno**

---

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art 4.6 – Anticipi sulla liquidazione del sinistro**

---

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### **Art. 4.7 - Pagamento dell'indennizzo**

---

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

#### **Art. 4.8 - Indennizzo separato per ciascuna partita**

---

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo 4.7 "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### **Art. 4.9 - Chiusura inchiesta**

---

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per

l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

#### **Art 4.10 – Onorari periti, architetti, ingegneri e consulenti**

---

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza – entro il limite per sinistro previsto in polizza - le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Sono compresi inoltre le spese e/o gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate a seguito di sinistro, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre

#### **Art. 4.11 - Determinazione del costo della manodopera**

---

Si conviene che, qualora l'Assicurato impieghi i propri Dipendenti per gli interventi di ripristino o riparazione delle cose assicurate a seguito di un evento indennizzabile a termini di Polizza, verranno per essi indennizzati i costi orari, sia per le ore ordinarie che per quelle straordinarie, calcolati sulle basi dell'intero "costo industriale" documentato dall'Assicurato medesimo. Nel caso, invece, la riparazione sia effettuata da terzi, le spese riconosciute dalla Società per il costo orario della mano d'opera, saranno quelle risultanti dalle relative fatture.

#### **Art. 4.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

---

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## **Art. 5 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare** **SEZIONE II - Responsabilità Civile verso Terzi e verso** **prestatori d'Opera – R.C.T./O.**

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le disposizioni legislative in materia, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### **Art. 5.1 – Oggetto dell'Assicurazione**

#### **A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari e/o conduttori, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario, conduttore, locatario o sublocatore, gestore dei fabbricati assicurati e dei relativi impianti, delle aree di pertinenza anche se convenzionate ad uso di passaggio od altro, nonché delle aree verdi annesse ai fabbricati medesimi, con esclusione però dei danni derivanti dalla potatura e/o abbattimento delle piante ivi presenti, compresa la quota di responsabilità a suo carico per i danni derivanti dalle parti costituenti proprietà comune. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità dei beni di cui sopra.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

#### **B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.Lgs. n.38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti, escluse le malattie professionali, da Prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti; sono ricomprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni; la Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da Prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati a Prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL di personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

1. ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
2. per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni o da qualunque altro ente previdenziale competente nei confronti del Contraente;
3. per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs 196/2003, al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni.

#### **Art. 5.2 – Massimali**

La massima esposizione della Società per ogni sinistro rientrante nelle garanzie prestate dalla presente Sezione II, al netto delle relative franchigie/scoperti, non potrà eccedere le seguenti somme:

€ 5.000.000,00 per sinistro R.C.T. e/o R.C.O.

Resta convenuto fra le parti che la massima esposizione della società per annualità assicurativa o minor periodo è pari ad euro 15.000.000,00.

#### **Art. 5.3 – Franchigia**

In caso di sinistro RCT, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, previa detrazione, di un importo pari a € 250,00 per singolo sinistro-

#### **Art. 5.4 – Novero dei terzi**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono esclusi dal novero dei terzi i dipendenti del Contraente per i quali è operante la garanzia RCO.

I soggetti sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà.

#### **Art. 5.5 – Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

L'assicurazione RCT non comprende:

- a) i danni da furto;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 Titolo X e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi;
- d) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende:

- e) i danni da detenzione o impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che ne richiedano l'impiego;
- f) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l'asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- h) sinistri risultanti dalla generazione di onde e campi elettromagnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.
- i) danni conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- j) danni derivanti da virus informatici, da perdita, alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/ o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da Cyber Crime/ Hackeraggio.

#### **Art. 5.6 – Fabbricati in condominio**

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro-quota, compresi il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

#### **Art. 5.7 – RC Dolo e Colpa Grave**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo, colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, nonché da colpa grave dell'assicurato stesso.

#### **Art. 5.8 – RC Personale**

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale del Legale Rappresentante, Direttore Generale, Dirigenti, e Prestatori di Lavoro dipendenti del Contraente, inclusi i Responsabili della Sicurezza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste, fermo il diritto di rivalsa da parte della Società per eventuali danni cagionati per colpa grave.

#### **Art. 5.9 - Spargimento di acqua - rigurgiti di fogna**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) in relazione alla sua qualità di proprietario, conduttore, locatario o sublocatore, gestore di Fabbricati in genere di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per lesioni fisiche ovvero danneggiamento di cose di loro proprietà ovvero in loro uso, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento/condizionamento e/o rigurgito della rete fognaria non pubblica.

#### **Art. 5.10 – Rischi inclusi nell'assicurazione**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione comprende l'eventuale responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

- la proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli e striscioni pubblicitari;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari ed impianti;
- la proprietà/conduzione di garage, depositi, depositi di carburante, ancorché utilizzati, occasionalmente, da persone non Dipendenti dell'Assicurato;
- l'esistenza di laboratori, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture sia aeree che sotteranee, centrali di compressione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'Assicurato;
- il mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell'incolumità dei Terzi, nonché alla presenza di macchine, impianti od attrezzi e depositi di materiale in occasione di opere o lavori in luoghi aperti al pubblico.
- i danni derivanti da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo
- le manutenzioni ordinarie se effettuate in economia ovvero la responsabilità che gli deriva nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

stoccate ed utilizzate: sostanze infiammabili, materiali combustibili di qualunque genere, merci speciali, gas, sostanze radioattive nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

## **Art. 6 - Norme che regolano la gestione sinistri**

### **SEZIONE II – R.C.T./O.**

#### **Art. 6.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

A parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di risarcimento ovvero dalla notizia di apertura di un procedimento penale.

In Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte dei prestatori di lavoro o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

#### **Art. 6.2 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in Polizza

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

#### **Art. 6.3 – Modalità gestione sinistri in Franchigia**

La Società provvederà alla integrale liquidazione del danno al terzo danneggiato recuperando le franchigie e gli eventuali scoperti alla fine di ogni periodo assicurativo con apposita richiesta cumulativa indirizzata al Contraente per il tramite del Broker, contenente i seguenti dati: data del sinistro, nominativo della controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo da recuperare.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, direttamente presso le coordinate bancarie indicate dalla Società.

Data

La Società

.....

Il Contraente

.....

## Art. 7 – Massimali, Somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

### Art. 7.1 – Partite e Somme assicurate - SEZIONE I Incendio e Rischi Accessori

PARTITE E SOMME ASSICURATE	
<b>1) Patrimonio Immobiliare</b>	<b>A VALORE INTERO</b>
Immobili residenziali, immobili extra-residenziali, e parti comuni	€ 854.190,173,84
Sedi aziendali	€ 2.220.757,68
<b>2) Patrimonio Mobiliare/Contenuto</b>	<b>A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO</b>
	€ 50.000,00

### Art. 7.2 – Limite massimo dell'indennizzo- SEZIONE I Incendio e Rischi Accessori

Fermi i valori assicurati alle singole partite, si conviene tra le Parti che per nessun titolo, la Società, al netto delle relative franchigie/scoperti, potrà essere tenuta ad indennizzare per ogni sinistro una somma superiore a:

- € 40.000.000,00 per ciascun sinistro;
- € 80.000.000,00 per aggregato annuo;

salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 Codice Civile.

### Art. 7.3 – Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie- SEZIONE I Incendio e Rischi Accessori

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione delle seguenti franchigie/scoperti e la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, o minor periodo assicurativo, una somma superiore ai seguenti limiti di indennizzo, fermo quanto previsto all'art. 7.2:

GARANZIA	FRANCHIGIA/ SCOPERTO per sinistro	LIMITE DI INDENNIZZO per sinistro (espresso in Euro)
Incendio <i>(Opzione base A) – 0 punti</i>	€ 7.000,00	==
<i>&lt;Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:</i>		
Incendio <i>(Opzione migliorativa B) – 10 punti</i>	€ 5.000,00	==
Eventi atmosferici <i>(Opzione base A) – 0 punti</i>	<i>Come da Offerta Tecnica</i>	70% del valore della singola ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00 per complesso delle ubicazioni assicurate per sinistro e per anno
<i>&lt;Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:</i>		
Eventi atmosferici <i>(Opzione migliorativa B) – 10 punti</i>	<i>Come da Offerta Tecnica</i>	70% del valore della singola ubicazione con il massimo di € 20.000.000,00 per complesso delle ubicazioni assicurate per sinistro e per anno
Eventi atmosferici <i>(Opzione base A) – 0 punti</i>	€ 1.500,00	<i>Come da Offerta Tecnica</i>
<i>&lt;Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:</i>		

Eventi atmosferici <i>(Opzione migliorativa B) – 7 punti</i>	€ 1.000,00	Come da Offerta Tecnica
Grandine su fragili	€ 1.400,00	€ 100.000,00
Neve, ghiaccio, gelo <i>(Opzione base A) – 0 punti</i>	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.500,00	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno
<i>&lt;Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:</i>		
Neve, ghiaccio, gelo <i>(Opzione migliorativa B) – 7 punti</i>	Scoperto 8% del danno con il minimo di € 750,00	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno
Inondazioni, alluvioni <i>(Opzione base A) – 0 punti</i>	€ 5.000,00	50 % del valore della singola ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00 per il complesso delle ubicazioni assicurate per sinistro e per anno
<i>&lt;Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:</i>		
Inondazioni, alluvioni <i>(Opzione migliorativa B) – 5 punti</i>	€ 5.000,00	70 % del valore della singola ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00 per il complesso delle ubicazioni assicurate per sinistro e per anno
Inondazioni, alluvioni <i>(Opzione migliorativa C) – 10 punti</i>	€ 5.000,00	€ 10.000.000,00 per il complesso delle ubicazioni assicurate per sinistro e per anno
Allagamenti	€ 1.000,00	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno
Eventi socio-politici	€ 1.500,00	70% della s.a. per singola ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00 per complesso delle ubicazioni assicurate per sinistro e per anno
Terrorismo e sabotaggio organizzato	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 5.000,00	€ 5.000.000,00 per complesso delle ubicazioni assicurate e periodo assicurativo
Terremoto <i>(Opzione base A) – 0 punti</i>	€ 25.000,00	50% del valore della singola ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00 per complesso delle ubicazioni assicurate per sinistro e per anno
<i>&lt;Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:</i>		
Terremoto <i>(Opzione migliorativa B) – 7 punti</i>	€ 25.000,00	50% del valore della singola ubicazione con il massimo di € 15.000.000,00 per complesso delle ubicazioni assicurate per sinistro e per anno
Acqua piovana <i>(Opzione base A) – 0 punti</i>	€ 1.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
<i>&lt;Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:</i>		
Acqua piovana <i>(Opzione migliorativa B) – 7 punti</i>	€ 1.000,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Acqua condotta <i>(Opzione base A) – 0 punti</i>	€ 1.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
<i>&lt;Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:</i>		
Acqua condotta <i>(Opzione migliorativa B) – 7 punti</i>	€ 1.000,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Intasamento di gronde e pluviali	€ 1.500,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Rigurgiti acque di scarico	€ 1.000,00	€ 100.000,00
Dispersione liquidi	€ 1.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Spese ricerca e riparazione guasti	Nessuno	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Fenomeno elettrico	€ 1.000,00	€ 150.000,00
Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro	€ 250,00	€ 10.000,00 per lastra e € 500.000,00 per anno
Perdita pigioni	Nessuno	perdita delle pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al ripristino e fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno. Per i locali occupati dall'assicurato, tali danni sono risarciti forfetariamente, maggiorando del 25% (venticinque-percento) l'indennizzo dovuto per le cose assicurate. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e nel limite di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro

Spese demolizione e sgombero	Nessuno	€ 2.000.000,00 in aggiunta al 10% del danno
Spese per rimuovere, trasportare, ricollocare le cose non colpite da sinistro	Nessuno	€ 2.000.000,00
Guasto cagionato dai ladri e furto fissi e infissi	€ 1.000,00	€ 25.000,00 per sinistro
Rovina ascensori e montacarichi	€ 1.000,00	==
Urto veicoli	€ 1.000,00	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Conduttori esterni		€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Franamento, Cedimento, smottamento	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Spese di Collaudo	Nessuno	15% del valore assicurato per singolo fabbricato con il massimo di € 50.000,00 per sinistro/anno
Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità	Nessuno	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Oneri di ricostruzione in zone sismiche	Nessuno	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Ricostruzione archivi	€ 1.500,00	€ 150.000,00 per sinistro e per anno
Maggiori costi	Nessuno	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno
Ricorso terzi	Nessuno	€ 7.500.000,00 per sinistro
Onerari periti, architetti, ingegneri, consulenti	Nessuno	€ 100.000,00 per sinistro e per anno

**Art. 7.4 – Massimali, limiti di risarcimento, scoperti e franchigie - SEZIONE II RCT/O**

<b>MASSIMALI - SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE</b>		
RCT/RCO	€ 5.000.000,00 unico per sinistro	
	€ 15.000.000,00 in aggregato annuo	
<b>GARANZIA</b>	<b>Scoperto/franchigia per sinistro</b>	<b>Limite di risarcimento per sinistro</b>
RCT	€ 250,00	==
Danni da interruzione o sospensione di attività	€ 1.000,00	10% del massimale assicurato
Spargimento di acqua – rigurgiti di fogna	€ 1.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno

Data

La Società

.....

Il Contraente

.....

## Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 1.3 – Variazioni del rischio;

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Art. 1.5 – Clausola di recesso

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 - Durata del contratto;

Art. 1.11 - Foro competente;

Art. 1.13 - Coassicurazione e delega;

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;

Art. 1.22 – Assicurazione per conto di chi spetta

Art. 2.4 - Copertura automatica nuovi enti - Regolazione del premio

Art. 4.5 - Esagerazione dolosa del danno

Data

La Società

.....

Il Contraente

.....